



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

INDICE GENERALE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.

Art. 2 Funzioni.

Art. 3 Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.

Art. 4 Modalità di svolgimento del rito.

Art. 5 Prenotazione sala/terrazzo per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.

Art. 6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.

Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.

Art. 8 Costituzione di unione civile.

Art. 9 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.

Art. 10 Costo del servizio.

Art. 11 Modalità di pagamento.

Art. 12 Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.

Art. 13 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.

Art. 14 Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Art. 15 Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete.

Art. 16 Trattamento dati

Art.17 Casi non previsti dal presente Regolamento.

Art. 18 Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile, D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.

2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di celebrazione già comunicata agli uffici comunali.

Il cittadino individuato quale Ufficiale di Stato Civile - celebrante - dovrà produrre atto di accettazione espressa e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, sul possesso dei requisiti previsti dall'art.1 dell'Ordinamento dello Stato Civile. La delegazione sindacale alla celebrazione del rito civile diviene efficace all'esito positivo delle verifiche istruttorie effettuate dall'ufficio comunale dello stato civile.

3. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile dovrà garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.

4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

5. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione "Casa comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

2. Nel Comune di Pernumia i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati all'interno della Casa Comunale.
3. Con provvedimento assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 del D.P.R.n.396/2000, la Giunta Comunale può istituire uno o più uffici separati di stato civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili.
4. Nulla vieta che i matrimoni e la costituzione di unioni civili possano avvenire anche nell'Ufficio dello Stato Civile durante l'orario di apertura al pubblico

Art. 4

Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale o presso altra sede individuata almeno 5 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 5

Prenotazione sala per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dai commi 2 e 3 dell'art.3 devono presentare apposita istanza almeno **30 giorni prima** della data di celebrazione del matrimonio. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile.

Art. 6

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Pernumia che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio dell'adelega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R.n.396/2000.

Art. 7

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventivamente richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.
2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 30 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del Comune richiedente;
 - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
 - scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);

Art. 8

Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

Art. 9

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. Il Comune di Pernumia garantisce la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in forma gratuita, quando gli interessati richiedono che lo svolgimento della cerimonia avvenga durante l'orario di servizio presso l'ufficio di stato civile o la "Sala Consiglio".
2. Potranno essere prese in considerazione richieste di celebrazione in altri orari e giornate feriali e festive, fuori dal normale orario di servizio, a pagamento, e nei luoghi previsti dal presente regolamento che può essere aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 10.
3. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario del servizio entro i seguenti limiti temporali:
 - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
 - sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
4. Le celebrazioni **non vengono effettuate** nelle seguenti giornate:
 - Festività del Santo Patrono;
 - Capodanno ed Epifania (1 e 6 gennaio);
 - Pasqua e lunedì dell'Angelo;

- Liberazione (25 aprile);
- Festa del Lavoro (1° maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Ferragosto (15 agosto);
- Ognissanti e commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre);
- Ricorrenza dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Festività natalizie (25,26 dicembre).

Non si celebrano i matrimoni nei giorni stabiliti per le consultazioni elettorali.

5. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 10

Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di un rimborso spese tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, dei servizi offerti e dalle spese gestionali quali riscaldamento, pulizia, ecc.
2. Il rimborso è diversificato in base al luogo ed all'orario di celebrazione.
3. Qualora gli interessati intendano celebrare il rito civile presso l'ufficio di stato civile o la "Sala Consiglio" e **durante l'orario di servizio**, nulla è dovuto al Comune di Pernumia fatta eccezione per diritti e bolli relativi alla documentazione del procedimento per la costituzione di matrimonio o di unione civile.
4. La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dei costi di utilizzo dei separati uffici di stato civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 dell'Ordinamento dello Stato Civile e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte di dipendenti comunali.
5. Il costo di utilizzo e quello del servizio vengono determinati a cadenza annuale con delibera della Giunta Comunale. In assenza di determinazioni entro il termine di legge, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di Pernumia.
6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
7. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
8. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 11

Modalità di pagamento

1. Il versamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione PagoPA, scegliendo come tipologia di pagamento "servizio celebrazione matrimonio civile" e proseguendo con la compilazione dei dati richiesti.

Art. 12

Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle

prenotazioni delle Sale disponibili.

Art. 13

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. Le sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Gli allestimenti dovranno essere effettuati in modo sobrio nel rispetto del contesto dell'edificio.
4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
5. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia.
La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
6. E' fatto divieto di lanciare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporizia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo dove si svolge la celebrazione e nelle sue immediate adiacenze; i nubendi ed i partecipanti alla cerimonia sono tenuti a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia e del luogo in cui si svolge la cerimonia.
7. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parterichiedente.
8. E' consentito l'uso delle sale fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (perfoto, scambio auguri, ecc...).

Art. 14

Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri nonresidenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.
2. Per le unioni civili vale quanto riportato all'art.8.
3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.
4. I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti necessari.
5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 15

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevate le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete, così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.
2. Si procede con l'ausilio di un interprete anche quando i nubendi o le parti che intendono costituire l'unione civile o i testimoni, o solo uno di essi, siano sordi o muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare oralmente e per iscritto. In questi casi provvederà l'Ente comunale.
3. L'interprete viene reperito dagli interessati e scelto preferibilmente tra persone in possesso di adeguata capacità a garantire fedelmente la conformità della dichiarazione resa alla volontà del dichiarante ovvero tra coloro i quali sono abituati a trattare con l'interessato o che abbiano comunque capacità di garantire fedeltà alla dichiarazione con qualsiasi altra forma o mezzo a ciò idonei.
4. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno sette giorni prima della data di celebrazione del rito civile, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dichiarare la propria capacità di eseguire la traduzione richiesta, quindi sottoscrivere il relativo verbale di nomina comprensivo di giuramento "di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto".
5. L'ufficiale di stato civile fa menzione nell'atto pubblico dei modi usati per ricevere le dichiarazioni ed in generale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.
6. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.

Art. 16

Trattamento dati

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. n.196/2003).

Art 17

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- ❖ il Codice Civile;
- ❖ il DPR 3 novembre 2000 n.396;
- ❖ la Legge n.76/2016;
- ❖ il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- ❖ lo Statuto Comunale.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.